

European Group on Tort Law

Principles of European Tort Law

TITLE I. Basic Norm

Chapter 1. Basic Norm

Art. 1:101. Basic norm

(1) A person to whom damage to another is legally attributed is liable to compensate that damage.

(2) Damage may be attributed in particular to the person

- a) whose conduct constituting fault has caused it; or
- b) whose abnormally dangerous activity has caused it; or
- c) whose auxiliary has caused it within the scope of his functions.

TITLE II. General Conditions of Liability

Chapter 2. Damage

Art. 2:101. Recoverable damage

Damage requires material or immaterial harm to a legally protected interest.

Art. 2:102. Protected interests

(1) The scope of protection of an interest depends on its nature; the higher its value, the precision of its definition and its obviousness, the more extensive is its protection.

(2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and liberty enjoy the most extensive protection.

(3) Extensive protection is granted to property rights, including those in intangible property.

(4) Protection of pure economic interests or contractual relationships may be more limited in scope. In such cases, due regard must be had especially to the proximity between the actor and the endangered person, or to the fact that the actor is aware of the fact that he will cause damage even though his interests are necessarily valued lower than those of the victim.

(5) The scope of protection may also be affected by the nature of liability, so that an interest may receive more extensive protection against intentional harm than in other cases.

European Group on Tort Law

Principi di diritto europeo della responsabilità civile

TITOLO I. Norma fondamentale

Capo 1. Norma fondamentale

Art. 1:101. Norma fondamentale

(1) Il soggetto a cui un danno subito da altri è a lui giuridicamente imputabile dal diritto è tenuto a risarcirlo.

(2) Il danno è imputabile in particolare al soggetto:

- a) la cui condotta colposa o dolosa ha causato il danno; o
- b) la cui attività straordinariamente pericolosa ha causato il danno; o
- c) i cui ausiliari hanno causato il danno nell'ambito delle proprie attribuzioni.

TITOLO II. Condizioni generali della responsabilità

Capo 2. Danno

Art. 2:101. Danno risarcibile

Il danno postula una lesione materiale o immateriale ad un interesse giuridicamente protetto.

Art. 2:102. Interessi protetti

(1) L'ambito di tutela di un interesse dipende dalla sua natura; quanto maggiore sia il suo valore, la precisione della sua definizione e la sua evidenza, tanto più ampia è la sua tutela.

(2) La vita, l'integrità psico-fisica, la dignità umana e la libertà ricevono la più ampia tutela.

(3) Ampia tutela è garantita ai diritti di proprietà, compresi i diritti di proprietà su beni immateriali.

(4) La tutela degli interessi puramente economici o dei rapporti contrattuali può essere più limitata in estensione. In tali casi, specifico rilievo deve essere attribuito specialmente alla prossimità tra il soggetto agente e quello danneggiato, o alla circostanza che l'autore sia consapevole del fatto che causerà danno e sappia anche che i suoi interessi sono necessariamente di minor valore rispetto a quelli del danneggiato.

(5) L'ambito della tutela può essere influenzato anche dalla natura della responsabilità così che un interesse può trovare tutela più ampia contro lesioni dolose rispetto ad altre ipotesi.

(6) In determining the scope of protection, the interests of the actor, especially in liberty of action and in exercising his rights, as well as public interests also have to be taken into consideration.

Art. 2:103. Legitimacy of damage

Losses relating to activities or sources which are regarded as illegitimate cannot be recovered.

Art. 2:104. Preventive expenses

Expenses incurred to prevent threatened damage amount to recoverable damage in so far as reasonably incurred.

Art. 2:105. Proof of damage

Damage must be proved according to normal procedural standards. The court may estimate the extent of damage where proof of the exact amount would be too difficult or too costly.

Chapter 3. Causation

Section 1. *Conditio sine qua non* and qualifications

Art. 3:101. *Conditio sine qua non*

An activity or conduct (hereafter: activity) is a cause of the victim's damage if, in the absence of the activity, the damage would not have occurred.

Art. 3:102. Concurrent causes

In case of multiple activities, where each of them alone would have caused the damage at the same time, each activity is regarded as a cause of the victim's damage.

Art. 3:103. Alternative causes

(1) In case of multiple activities, where each of them alone would have been sufficient to cause the damage, but it remains uncertain which one in fact caused it, each activity is regarded as a cause to the extent corresponding to the likelihood that it may have caused the victim's damage.

(2) If, in case of multiple victims, it remains uncertain whether a particular victim's damage has been caused by an activity, while it is likely that it did not cause the damage of all victims, the activity is regarded as a cause of the damage suffered by all victims in proportion to the likelihood that it may have caused the damage of a particular victim.

(6) Nel determinare l'ambito della tutela devono essere presi in considerazione gli interessi del soggetto agente, specialmente in ordine alla libertà di agire e all'esercizio dei propri diritti, così come gli interessi pubblici.

Art. 2:103. Danno da attività o fonti illecite

Danni connessi ad attività o fonti che sono considerate illecite non possono essere risarciti.

Art. 2:104. Spese di salvataggio

Le spese sostenute per prevenire un danno temuto costituiscono danno risarcibile nei limiti in cui esse siano ragionevolmente sostenute.

Art. 2:105. Prova del danno

Il danno deve essere provato secondo i normali standard. La corte può valutare la misura del danno ove la prova del suo preciso ammontare sia troppo difficile o troppo costosa.

Capo 3. Causalità

Sezione 1. *Conditio sine qua non* e limitazioni

Art. 3:101. *Conditio sine qua non*

Un'attività o condotta (da ora in avanti: attività) è causa del danno subito dalla vittima se, in assenza di tale attività, il danno non si sarebbe realizzato.

Art. 3:102. Cause concorrenti

In caso di molteplici attività, ove ciascuna di esse da sola avrebbe causato il danno nello stesso tempo, ciascuna attività è considerata causa del danno subito dalla vittima.

Art. 3:103. Cause alternative

(1) In caso di molteplici attività, ove ciascuna sarebbe stata sufficiente a causare il danno, ma rimane incerto quale di esse lo abbia in realtà causato, ciascuna attività è considerata causa del danno in proporzione al suo contributo probabile al verificarsi del danno subito dalla vittima.

(2) In caso di molteplici vittime, qualora rimanga incerto se il danno di una particolare vittima sia stato causato da una specifica attività, mentre è probabile che essa non abbia causato il danno di tutte le vittime, questa è considerata causa del danno sofferto da tutte le vittime in proporzione al suo contributo probabile al verificarsi del danno subito da quella vittima.

Art. 3:104. Potential causes

(1) If an activity has definitely and irreversibly led the victim to suffer damage, a subsequent activity which alone would have caused the same damage is to be disregarded.

(2) A subsequent activity is nevertheless taken into consideration if it has led to additional or aggravated damage.

(3) If the first activity has caused continuing damage and the subsequent activity later on also would have caused it, both activities are regarded as a cause of that continuing damage from that time on.

Art. 3:105. Uncertain partial causation

In the case of multiple activities, when it is certain that none of them has caused the entire damage or any determinable part thereof, those that are likely to have [minimally] contributed to the damage are presumed to have caused equal shares thereof.

Art. 3:106. Uncertain causes within the victim's sphere

The victim has to bear his loss to the extent corresponding to the likelihood that it may have been caused by an activity, occurrence or other circumstance within his own sphere.

Section 2. Scope of Liability**Art. 3:201. Scope of Liability**

Where an activity is a cause within the meaning of Section 1 of this Chapter, whether and to what extent damage may be attributed to a person depends on factors such as

- a) the foreseeability of the damage to a reasonable person at the time of the activity, taking into account in particular the closeness in time or space between the damaging activity and its consequence, or the magnitude of the damage in relation to the normal consequences of such an activity;
- b) the nature and the value of the protected interest (Article 2:102);
- c) the basis of liability (Article 1:101);
- d) the extent of the ordinary risks of life; and
- e) the protective purpose of the rule that has been violated.

Art. 3:104. Cause potenziali

(1) Se un'attività ha comportato che una vittima subisca un danno in modo certo e irreversibile, una successiva attività che da sola avrebbe potuto causare il medesimo danno non deve essere considerata.

(2) Un'attività successiva è presa in considerazione se ha comportato danni ulteriori o più gravi.

(3) Se una prima attività ha causato un danno continuato e anche un'attività successiva lo avrebbe causato da un momento successivo, da quel momento in poi entrambe sono considerate come causa di quel danno continuato.

Art. 3:105. Causalità incerta parziale

In caso di attività molteplici, quando è certo che nessuna di esse ha causato l'intero danno o alcuna parte determinabile dello stesso, tutte quelle che probabilmente hanno contribuito [anche in modo minimo] a causare il danno si presume lo abbiano causato in ugual misura.

Art. 3:106. Cause incerte nella sfera di influenza del danneggiato

La vittima deve sopportare il danno nella misura corrispondente alla possibile incidenza di un'attività, evento o altre circostanze riferibili alla propria sfera di influenza.

Sezione 2. Ambito della responsabilità**Art. 3:201. Ambito della responsabilità**

Quando una attività è causa del danno ai sensi della sezione 1 di questo capo, se e entro che limiti il danno possa essere attribuito ad una persona dipende da fattori quali:

- a) la prevedibilità del danno da parte di persona ragionevole al momento dello svolgimento dell'attività, tenendo in considerazione in particolare la contiguità nel tempo o nello spazio tra l'attività dannosa e le sue conseguenze, ovvero l'entità del danno in relazione alle normali conseguenze di tale attività.
- b) la natura e il valore dell'interesse protetto (Articolo 2:102);
- c) la fonte della responsabilità (Articolo 1:101);
- d) i limiti dei rischi ordinari della vita; e
- e) lo scopo di protezione della norma violata.

TITLE III. Bases of Liability**Chapter 4. Liability based on fault****Section 1. Conditions of liability based on fault****Art. 4:101. Fault**

A person is liable on the basis of fault for intentional or negligent violation of the required standard of conduct.

Art. 4:102. Required standard of conduct

(1) The required standard of conduct is that of the reasonable person in the circumstances, and depends, in particular, on the nature and value of the protected interest involved, the dangerousness of the activity, the expertise to be expected of a person carrying it on, the foreseeability of the damage, the relationship of proximity or special reliance between those involved, as well as the availability and the costs of precautionary or alternative methods.

(2) The above standard may be adjusted when due to age, mental or physical disability or due to extraordinary circumstances the person cannot be expected to conform to it.

(3) Rules which prescribe or forbid certain conduct have to be considered when establishing the required standard of conduct.

Art. 4:103. Duty to protect others from damage

A duty to act positively to protect others from damage may exist if law so provides, or if the actor creates or controls a dangerous situation, or when there is a special relationship between parties or when the seriousness of the harm on the one side and the ease of avoiding the damage on the other side point towards such a duty.

Section 2. Reversal of the burden of proving fault**Art. 4:201. Reversal of the burden of proving fault in general**

(1) The burden of proving fault may be reversed in light of the gravity of the danger presented by the activity.

(2) The gravity of the danger is determined according to the seriousness of possible damage in such cases as well as the likelihood that such damage might actually occur.

TITOLO III. Fonte della responsabilità**Capo 4. Responsabilità fondata sulla colpa****Sezione 1. Presupposti della responsabilità fondata sulla colpa****Art. 4:101. Colpa**

Un soggetto che dolosamente o per negligenza viola lo standard di condotta richiesto è responsabile per colpa.

Art. 4:102. Standard di condotta richiesto

(1) Lo standard di condotta richiesto è quello di una persona ragionevole nelle circostanze del caso concreto e dipende, in particolare, dalla natura e valore dell'interesse protetto, dalla pericolosità dell'attività, dalla perizia che ci si aspetta da una persona che la esercita, dalla prevedibilità del danno, dalla relazione di prossimità o di specifico affidamento tra i soggetti coinvolti, così come dalla disponibilità e dal costo delle misure di prevenzione o dei metodi alternativi.

(2) Il suddetto standard può essere corretto ove richiesto quando in ragione della età, della disabilità fisica o psichica o in relazione a circostanze straordinarie non è esigibile una condotta ad esso conforme.

(3) Regole che prescrivono o proibiscono determinate condotte devono essere prese in considerazione nello stabilire lo standard di condotta richiesto.

Art. 4:103. Dovere di proteggere altri da un danno

Un dovere di agire positivamente per proteggere altri da un danno può sussistere se previsto dalla legge, o se il soggetto agente crea o controlla una situazione pericolosa o quando tra le parti intercorre una specifica relazione, o quando la serietà della lesione da un lato e la facilità di evitare il danno, dall'altro, implicano un tale dovere.

Sezione 2. Inversione dell'onere di provare la colpa**Art. 4:201. Inversione dell'onere di provare la colpa in generale**

(1) L'onere di provare la colpa può essere invertito alla luce della gravità del pericolo presentato dall'attività.

(2) La gravità del pericolo è determinata in base alla serietà di un possibile danno in simili casi così come in ragione della probabilità che tale danno possa effettivamente verificarsi

Art. 4:202. Enterprise Liability

(1) A person pursuing a lasting enterprise for economic or professional purposes who uses auxiliaries or technical equipment is liable for any harm caused by a defect of such enterprise or of its output unless he proves that he has conformed to the required standard of conduct.

(2) „Defect“ is any deviation from standards that are reasonably to be expected from the enterprise or from its products or services.

Chapter 5. Strict liability**Art. 5:101. Abnormally dangerous activities**

(1) A person who carries on an abnormally dangerous activity is strictly liable for damage characteristic to the risk presented by the activity and resulting from it.

(2) An activity is abnormally dangerous if

a) it creates a foreseeable and highly significant risk of damage even when all due care is exercised in its management and

b) it is not a matter of common usage.

(3) A risk of damage may be significant having regard to the seriousness or the likelihood of the damage.

(4) This Article does not apply to an activity which is specifically subjected to strict liability by any other provision of these Principles or any other national law or international convention.

Art. 5:102. Other strict liabilities

(1) National laws can provide for further categories of strict liability for dangerous activities even if the activity is not abnormally dangerous.

(2) Unless national law provides otherwise, additional categories of strict liability can be found by analogy to other sources of comparable risk of damage.

Chapter 6. Liability for others**Art. 6:101. Liability for minors or mentally disabled persons**

A person in charge of another who is a minor or subject to mental disability is liable for damage caused by the other unless the person in charge shows that he has conformed to the required standard of conduct in supervision.

Art. 4:202. Responsabilità di impresa

(1) Una persona che esercita in modo durevole una impresa per scopi di lucro o professionali avvalendosi di ausiliari o di apparecchiature tecniche è responsabile per ogni danno causato da un difetto di tale impresa o della sua produzione salvo che provi di avere adottato lo standard di condotta richiesto

(2) „Difetto“ è ogni deviazione dagli standard che possono ragionevolmente pretendersi dall'impresa o dai suoi prodotti o servizi.

Capo 5. Responsabilità oggettiva**Art. 5:101. Attività straordinariamente pericolose**

(1) Chiunque eserciti un'attività straordinariamente pericolosa è oggettivamente responsabile per il danno caratteristico del rischio presentato dall'attività e risultante dal medesimo.

(2) Un'attività è straordinariamente pericolosa se

a) crea un rischio particolarmente significativo e prevedibile di danno anche quando sono esercitate tutte le attenzioni nel suo esercizio e

b) non corrisponda a pratiche di uso comune.

(3) Un rischio di danno può essere significativo con riferimento alla serietà o alla probabilità dello stesso.

(4) Questo articolo non si applica ad un'attività se è specificamente sottoposta a responsabilità oggettiva da altre previsioni di questi Principi ovvero da una legge nazionale o da una convenzione internazionale.

Art. 5:102. Altre fattispecie di responsabilità oggettiva

(1) Il diritto nazionale può prevedere altre ipotesi di responsabilità oggettiva per attività pericolose anche se l'attività non è straordinariamente pericolosa.

(2) Salvo che il diritto nazionale non preveda diversamente, ipotesi ulteriori di responsabilità oggettiva possono essere individuate in analogia con altre fonti di rischio di danno comparabili

Capo 6. Responsabilità per fatto altrui**Art. 6:101. Responsabilità per minori o incapaci psichici**

Chiunque sia tenuto alla sorveglianza di un minore o di un soggetto affetto da disabilità psichica è responsabile per il danno causato da questi, salvo che non provi di avere osservato lo standard di condotta richiesto nella sorveglianza

Art. 6:102. Liability for auxiliaries

(1) A person is liable for damage caused by his auxiliaries acting within the scope of their functions provided that they violated the required standard of conduct.

(2) An independent contractor is not regarded as an auxiliary for the purposes of this Article.

TITLE IV. Defences**Chapter 7. Defences in general****Art. 7:101. Defences based on justifications**

(1) Liability can be excluded if and to the extent that the actor acted legitimately

- a) in defence of his own protected interest against an unlawful attack (self-defence),
- b) under necessity,
- c) because the help of the authorities could not be obtained in time (self-help),
- d) with the consent of the victim, or where the latter has assumed the risk of being harmed, or
- e) by virtue of lawful authority, such as a licence.

(2) Whether liability is excluded depends upon the weight of these justifications on the one hand and the conditions of liability on the other.

(3) In extraordinary cases, liability may instead be reduced.

Art. 7:102. Defences against strict liability

(1) Strict liability can be excluded or reduced if the injury was caused by an unforeseeable and irresistible

- a) force of nature (force majeure), or
- b) conduct of a third party.

(2) Whether strict liability is excluded or reduced, and if so, to what extent, depends upon the weight of the external influence on the one hand and the scope of liability (Article 3:201) on the other.

(3) When reduced according to paragraph (1)(b), strict liability and any liability of the third party are solidary in accordance with Article 9:101 (1)(b).

Art. 6:102. Responsabilità per fatto degli ausiliari

(1) Chiunque è responsabile per il danno causato dai propri ausiliari, che agiscono nell'ambito delle proprie funzioni, in violazione dello standard di condotta richiesto.

(2) Un collaboratore autonomo non è considerato ausiliario ai fini del presente articolo.

TITOLO IV. Cause di esclusione o limitazione della responsabilità**Capo 7. Cause generali****Art. 7:101. Cause di giustificazione**

(1) La responsabilità può essere esclusa se e nei limiti in cui il soggetto abbia agito legittimamente:

- a) in difesa dei propri interessi protetti contro una aggressione ingiustificata (legittima difesa)
- b) in stato di necessità
- c) perché l'intervento delle autorità non poteva essere ottenuto in tempo (auto-tutela)
- d) con il consenso del danneggiato, o nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto il rischio di essere danneggiato, o
- e) in virtù di un provvedimento legittimo, come in caso di una autorizzazione.

(2) L'esclusione della responsabilità dipende dal peso di queste giustificazioni, da un lato e, dall'altro, dalle condizioni della responsabilità.

(3) In casi straordinari, la responsabilità può essere anche soltanto ridotta.

Art. 7:102. Cause di esonero dalla responsabilità oggettiva

(1) La responsabilità oggettiva può essere esclusa o ridotta se la lesione è stata causata da una irresistibile e imprevedibile

- a) causa di forza maggiore, o
- b) condotta di un terzo.

(2) L'esclusione o la riduzione, ed in tal caso anche il limite della riduzione della responsabilità oggettiva dipendono dal peso dell'influenza esterna, da un lato, e, dall'altro, dall'ambito della responsabilità (Articolo 3:201).

(3) Se ridotta in base al paragrafo (1)(b), la responsabilità oggettiva e ogni responsabilità del terzo sono solidali a norma dell'articolo Articolo 9:101 (1)(b)

Chapter 8. Contributory conduct or activity**Art. 8:101. Contributory conduct or activity of the victim**

(1) Liability can be excluded or reduced to such extent as is considered just having regard to the victim's contributory fault and to any other matters which would be relevant to establish or reduce liability of the victim if he were the tortfeasor.

(2) Where damages are claimed with respect to the death of a person, his conduct or activity excludes or reduces liability according to para. 1.

(3) The contributory conduct or activity of an auxiliary of the victim excludes or reduces the damages recoverable by the latter according to para. 1.

TITLE V. Multiple Tortfeasors**Chapter 9. Multiple Tortfeasors**

Art 9:101 Solidary and several liability: relation between victim and multiple tortfeasors

(1) Liability is solidary where the whole or a distinct part of the damage suffered by the victim is attributable to two or more persons. Liability is solidary where:

a) a person knowingly participates in or instigates or encourages wrongdoing by others which causes damage to the victim; or

b) one person's independent behaviour or activity causes damage to the victim and the same damage is also attributable to another person.

c) a person is responsible for damage caused by an auxiliary in circumstances where the auxiliary is also liable.

(2) Where persons are subject to solidary liability, the victim may claim full compensation from any one or more of them, provided that the victim may not recover more than the full amount of the damage suffered by him.

(3) Damage is the same damage for the purposes of paragraph (1)(b) above when there is no reasonable basis for attributing only part of it to each of a number of persons liable to the victim. For this purpose it is for the person asserting that the damage is not the same to show that it is not. Where there is such a basis, liability is several, that is to say, each person is liable to the victim only for the part of the damage attributable to him.

Capo 8. Concorso di condotta o attività**Art. 8:101. Concorso di condotta o attività del danneggiato**

(1) La responsabilità può essere esclusa o ridotta nei limiti ritenuti giusti con riferimento al concorso di colpa del danneggiato e a ogni altro elemento che sarebbe rilevante nel determinare o ridurre la responsabilità del danneggiato se questi fosse il danneggiante.

(2) Nel caso in cui siano chiesti i danni con riferimento alla morte di una persona, la condotta o attività di quest'ultimo esclude o riduce la responsabilità in base al comma 1.

(3) La condotta o attività concorrente di un ausiliare del danneggiato esclude o riduce i danni a questi risarcibili in base al comma 1.

TITOLO V. Pluralità di danneggianti**Capo 9. Pluralità di danneggianti****Art. 9:101. Responsabilità solidale e parziaria: rapporti tra il danneggiato e una pluralità di danneggianti**

(1) La responsabilità è solidale quando l'intero danno sofferto dalla vittima o una parte distinguibile dello stesso sia imputabile a due o più soggetti. La responsabilità è solidale quando:

a) un soggetto partecipa consapevolmente o istiga o incoraggia l'illecito di altri che causa danno al danneggiato; o

b) il comportamento o l'attività indipendenti di un soggetto causa un danno alla vittima e il medesimo danno è imputabile anche ad un altro; o

c) un soggetto è responsabile per il danno causato da un ausiliare nelle circostanze in cui anche l'ausiliario è responsabile.

(2) Qualora più soggetti siano solidalmente responsabili, la vittima può chiedere l'intero risarcimento a uno o più di loro, a condizione che il danneggiato non riceva più dell'intero danno sofferto.

(3) Il danno è considerato come il medesimo danno ai fini del comma (1)(b) quando non vi sia altro ragionevole fondamento per attribuire solo una parte del danno a ciascuno o ad alcuni dei soggetti responsabili verso il danneggiato. A tale scopo è onere di chi afferma che il danno non sia il medesimo di darne la prova. Quando ciò avvenga la responsabilità è parziaria, ossia ciascun danneggiante è responsabile solo per la parte del danno ad esso imputabile.

Art 9:102 Relation between persons subject to solidary liability

(1) A person subject to solidary liability may recover a contribution from any other person liable to the victim in respect of the same damage. This right is without prejudice to any contract between them determining the allocation of the loss or to any statutory provision or to any right to recover by reason of subrogation [cessio legis] or on the basis of unjust enrichment.

(2) Subject to paragraph (3) of this Article, the amount of the contribution shall be what is considered just in the light of the relative responsibility for the damage of the persons liable, having regard to their respective degrees of fault and to any other matters which are relevant to establish or reduce their liability. A contribution may amount to full indemnification. If it is not possible to determine the relative responsibility of the persons liable they are to be treated as equally responsible.

(3) Where a person is liable for damage done by an auxiliary under Article 9:101 he is to be treated as bearing the entire share of the responsibility attributable to the auxiliary for the purposes of contribution between him and any tortfeasor other than the auxiliary.

(4) The obligation to make contribution is several, that is to say, the person subject to it is liable only for his apportioned share of responsibility for the damage under this Article; but where it is not possible to enforce a judgment for contribution against one person liable his share is to be reallocated among the other persons liable in proportion to their responsibility.

TITLE VI. Remedies**Chapter 10. Damages****Section 1. Damages in general****Art. 10:101. Nature and purpose of damages**

Damages are a money payment to compensate the victim, that is to say, to restore him, so far as money can, to the position he would have been in if the wrong complained of had not been committed. Damages also serve the aim of preventing harm.

Art. 10:102. Lump sum or periodical payments

Damages are awarded in a lump sum or as periodical payments as appropriate with particular regard to the interests of the victim.

Art. 9:102. Rapporti tra i soggetti solidalmente responsabili

(1) Un soggetto solidalmente responsabile ha diritto di ottenere regresso in via di contributo da ogni altro soggetto responsabile verso la vittima per il medesimo danno. Questo diritto non pregiudica alcun eventuale contratto tra di essi per determinare la ripartizione della perdita né un'eventuale previsione di legge o un altro diritto di recupero per surrogazione o sulla base di un'azione per ingiustificato arricchimento.

(2) Alle condizioni di cui al comma 3 di questo articolo, la quota di contributo è quella ritenuta giusta alla luce della relativa responsabilità per il danno, avendo riguardo ai rispettivi concorsi di colpa e ad ogni altro elemento rilevante per stabilire o ridurre la responsabilità di ciascuno. L'importo del regresso può coincidere con l'intero risarcimento. Se non è possibile determinare la responsabilità relativa di ciascuno le responsabilità si presumono uguali.

(3) Un soggetto responsabile per il danno causato da un ausiliare ai sensi dell'articolo 9:101 si considera responsabile per l'intera parte attribuibile all'ausiliare quando vi sia responsabilità solidale tra costui e altri responsabili diversi dall'ausiliare.

(4) L'obbligazione di contribuire è parziaria, cioè ciascun soggetto è responsabile solo per la parte di responsabilità che gli è attribuita in base al presente articolo; tuttavia ove la condanna di regresso contro un danneggiante non possa essere eseguita, la sua quota è riallocata tra i responsabili solidali in proporzione della loro responsabilità.

TITOLO VI. Rimedi**Capo 10. Danni****Sezione 1. Danni in generale****Art. 10:101. Natura e scopo del risarcimento dei danni**

Il risarcimento dei danni consiste nel pagamento di una somma di denaro per rimettere il danneggiato nei limiti in cui il denaro possa, nella posizione che avrebbe occupato se l'illecito non fosse stato commesso. Il risarcimento dei danni ha anche per scopo la prevenzione del danno.

Art. 10:102. Somma capitale o pagamenti periodici

I danni sono liquidati in somma capitale o con pagamenti periodici quando ciò appaia più appropriato con particolare riguardo all'interesse del danneggiato.

Art. 10:103. Benefits gained through the damaging event

When determining the amount of damages benefits which the injured party gains through the damaging event are to be taken into account unless this cannot be reconciled with the purpose of the benefit.

Art. 10:104. Restoration in kind

Instead of damages, restoration in kind can be claimed by the injured party as far as it is possible and not too burdensome to the other party.

Section 2. Pecuniary damage**Art. 10:201. Nature and determination of pecuniary damage**

Recoverable pecuniary damage is a diminution of the victim's patrimony caused by the damaging event. Such damage is generally determined as concretely as possible but it may be determined abstractly when appropriate, for example by reference to a market value.

Art. 10:202. Personal injury and death

(1) In the case of personal injury, which includes injury to bodily health and to mental health amounting to a recognised illness, pecuniary damage includes loss of income, impairment of earning capacity (even if unaccompanied by any loss of income) and reasonable expenses, such as the cost of medical care.

(2) In the case of death, persons such as family members whom the deceased maintained or would have maintained if death had not occurred are treated as having suffered recoverable damage to the extent of loss of that support.

Art. 10:203. Loss, destruction and damage of things

(1) Where a thing is lost, destroyed or damaged, the basic measure of damages is the value of the thing or the diminution in its value and for this purpose it is irrelevant whether the victim intends to replace or repair the thing. However, if the victim has replaced or repaired it (or will do so), he may recover the higher expenditure thereby incurred if it is reasonable to do so.

(2) Damages may also be awarded for loss of use of the thing, including consequential losses such as loss of business.

Art. 10:103. Vantaggi derivati dall'evento dannoso

Nel determinare l'ammontare dei danni i vantaggi ottenuti dal danneggiato a causa dell'evento dannoso devono essere presi in considerazione salvo che ciò non sia conciliabile con lo scopo dei vantaggi.

Art. 10:104. Riparazione in forma specifica

La riparazione in forma specifica può essere richiesta dal danneggiato al posto dei danni nei limiti in cui sia possibile e non eccessivamente onerosa per l'altra parte.

Sezione 2. Danno patrimoniale**Art. 10:201. Natura e quantificazione del danno patrimoniale**

Il danno patrimoniale risarcibile è una diminuzione del patrimonio del danneggiato causato dall'evento dannoso. Tale danno è generalmente determinato in modo il più concreto possibile ma può essere determinato in astratto ove risulti più appropriato, per esempio con riferimento ad un valore di mercato.

Art. 10:202. Danno alla persona e morte

(1) In caso di danno alla persona, che postula la lesione dell'integrità psicofisica comportante una malattia accertata, il danno patrimoniale comprende il lucro cessante, il deterioramento della capacità di guadagno (anche se non accompagnata da alcuna perdita di guadagno), e le spese ragionevoli comprensive delle spese mediche.

(2) In caso di morte, persone come i familiari mantenuti o che sarebbero stati mantenuti del defunto se non si fosse verificata la morte sono considerati come aventi diritto al risarcimento del danno nei limiti della perdita di tale sostegno.

Art. 10:203. Perdita, distruzione e danno a cose

(1) Quando una cosa è perduta, distrutta o danneggiata il valore base dei danni è il valore della cosa o la diminuzione nel suo valore e per tale scopo è irrilevante che la vittima intenda ripararla o sostituirla. Tuttavia, se la vittima la ha sostituita o riparata (o intende fare ciò), può ottenere il valore più alto se è ragionevole fare ciò.

(2) Danni possono essere risarciti anche per la perdita dell'uso della cosa, comprese le perdite conseguenti come la perdita di attività professionale.

Section 3. Non-pecuniary damage**Art. 10:301. Non-pecuniary damage**

(1) Considering the scope of its protection (Article 2:102), the violation of an interest may justify compensation of non-pecuniary damage. This is the case in particular where the victim has suffered personal injury; or injury to human dignity, liberty, or other personality rights. Non-pecuniary damage can also be the subject of compensation for persons having a close relationship with a victim suffering a fatal or very serious non-fatal injury.

(2) In general, in the assessment of such damages, all circumstances of the case, including the gravity, duration and consequences of the grievance, have to be taken into account. The degree of the tortfeasor's fault is to be taken into account only where it significantly contributes to the grievance of the victim.

(3) In cases of personal injury, non-pecuniary damage corresponds to the suffering of the victim and the impairment of his bodily or mental health. In assessing damages (including damages for persons having a close relationship to deceased or seriously injured victims) similar sums should be awarded for objectively similar losses.

Section 4. Reduction of damages**Art. 10:401. Reduction of damages**

In an exceptional case, if in light of the financial situation of the parties full compensation would be an oppressive burden to the defendant, damages may be reduced. In deciding whether to do so, the basis of liability (Article 1:101), the scope of protection of the interest (Article 2:102) and the magnitude of the damage have to be taken into account in particular.

Sezione 3. Danno non patrimoniale**Art. 10:301. Danno non patrimoniale**

(1) La lesione di un interesse può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale in considerazione dell'ambito della sua tutela (Articolo 2:102). In particolare questo è il caso in cui il danneggiato ha sofferto un danno alla persona, o una lesione della dignità umana, della libertà, o di altri diritti della personalità. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche a soggetti che hanno una prossimità di relazioni con la vittima che subisca un danno letale o un danno particolarmente grave.

(2) Di norma, nella valutazione di tali danni devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso, compresa la gravità, la durata e le conseguenze del torto. La colpa del danneggiante deve essere presa in considerazione solo ove contribuisca in modo significativo alla offesa subita dalla vittima.

(3) In caso di danno alla persona, il danno non patrimoniale corrisponde alla sofferenza del danneggiato e alla menomazione della sua integrità psicofisica. Nella liquidazione dei danni (inclusi i danni a coloro che hanno una relazione di prossimità con la vittima deceduta o gravemente menomata) devono essere assegnate somme simili per lesioni oggettivamente simili

Sezione 4. Riduzione dei danni**Art. 10:401. Riduzione dei danni**

In caso eccezionale, se alla luce della situazione economica delle parti risulta chiaro che il risarcimento integrale sarebbe un peso oppressivo per il convenuto, i danni possono essere ridotti. Nel decidere se fare ciò, devono essere in particolare presi in considerazione il fondamento della responsabilità (Articolo 1:101), l'ambito della tutela dell'interesse (Articolo 2:102) e la misura del danno.